

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nel prosieguo indicato anche come "codice".
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'area tecnica e sono ripartiti tra il responsabile dell'area e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e gli altri soggetti previsti dal presente regolamento, che hanno direttamente partecipato alla redazione dei progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione.
3. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
 - a) "personale dell'area tecnica", tutti i dipendenti che, indipendentemente dalla loro collocazione organica o funzionale nella struttura organizzativa dell'ente, abbiano svolto o partecipato alle attività indicate al comma precedente, nei tempi e modi previsti nei successivi articoli;
 - b) "progetto", il progetto relativo ad opere o lavori pubblici, oppure ad atti di pianificazione;
 - c) "progettista", il dipendente incaricato come responsabile della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione;
 - d) "lavori e opere", le attività e i risultati definiti all'art. 3, comma 8, del codice;
 - e) "atti di pianificazione", gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e loro varianti, le varianti approvate con le procedure dello sportello unico per le attività produttive, nonché tutti gli strumenti di pianificazione e organizzazione del territorio o di parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale, previsti da norme statali o regionali.

Art. 2

Norme in materia di progettazione

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono prioritariamente affidate a personale dell'area tecnica del Comune, così come definito al comma 2, del precedente art. 1.
2. L'affidamento del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

Art. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici o con atti separati, individua i progetti da affidare al personale dell'area tecnica o a tecnici esterni, sulla base dell'attestazione del responsabile dell'area tecnica in merito alla presenza delle condizioni previste dall'art. 90, comma 6, del codice.
2. Per i progetti non affidati a tecnici esterni, il responsabile di area, con propria determinazione:
 - a) individua il responsabile unico del procedimento (R.U.P), il progettista e tutti gli altri dipendenti chiamati a svolgere una delle attività previste dal successivo art. 6 del regolamento;
 - b) impegna la spesa relativa all'incentivo previsto dal presente regolamento.
3. Il responsabile dell'area tecnica procede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 2 tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
4. I progetti interni sono firmati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 4, del codice.

Art. 4

Limiti all'erogazione degli incentivi

1. In caso di progettazioni interne, gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti, nelle percentuali previste dal successivo art. 6, subordinatamente all'approvazione del progetto.
2. In caso di progettazioni esterne, gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti per le attività effettivamente svolte, secondo le percentuali previste nel successivo art. 6.

Art.5

Modalità di costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all' art. 92 del codice trova copertura:
 - a) per la progettazione preliminare e definitiva di opere pubbliche in apposito capitolo di PEG relativo ad incarichi di progettazione;
 - b) per la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza cantieri e collaudi di opere pubbliche all'interno del quadro economico di progetto;
 - c) per gli atti di pianificazione urbanistica in apposito capitolo di PEG relativo ad incarichi di progettazione.
2. Il fondo è costituito nella misura percentuale prevista dalla legge del costo preventivato per

ciascuna opera pubblica o lavoro, ovvero del 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente dal personale dell'area tecnica dell'Amministrazione Comunale ed è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale. Per costo di un'opera si intendono tutte le voci che vanno a costituire l'importo dei lavori a base d'appalto così come previsto nel quadro economico del progetto, con esclusione delle somme a disposizione.

3. Per il calcolo del 30% si fa riferimento alla tariffa professionale determinata come indicato dal Ministero dei LL.PP. con circolari n. 6679 del 1° dicembre 1969 e n. 22/SEG/V del 10 febbraio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le voci di tariffa riferite alle spese. In mancanza di un riferimento specifico, per gli atti di pianificazione per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell'Amministrazione che darà avvio al procedimento per l'attività di pianificazione o nel Piano Esecutivo di Gestione.

4. Se dalla contabilità finale risulta che i lavori contabilizzati sono inferiori di oltre il venti per cento rispetto all'importo di progetto a base d'asta, gli incentivi previsti dal presente regolamento vengono corrispondentemente rideterminati, con eventuali conguagli in sede di liquidazione.

Art. 6

Criteri di riparto degli incentivi

1. Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono ripartiti tenendo conto del livello di responsabilità assunta nella progettazione, del grado di effettiva partecipazione e della qualifica del dipendente, nonché delle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri :

A	Fase o attività	% quota dell'incentivo da liquidare		
LAVORI O OPERE	R.U.P.	a	10%	100 %
	Progetto preliminare	b	15%	
	Progetto definitivo	c	15%	
	Progetto esecutivo	d	20%	
	Sicurezza cantieri	e	5%	
	Direzione lavori	f	30%	
	Collaudo o C.R.E.	g	5%	
PIANI	Piano adottato	a	50%	100%
	Piano approvato	b	50%	

A) al Responsabile Unico del Procedimento spetta il 10% del fondo;
B) ai progettisti spetta il 60% del fondo;
C) all'assistente al progettista, all'Assistente Amministrativo e ai collaboratori (rimanente personale dell'Ufficio Tecnico) spetta il 30% del fondo;
D) sia la quota del 60% di cui al punto B), sia la quota del 30% di cui al punto C), saranno ripartite di volta in volta tra i dipendenti interessati tramite specifico atto, a cura del responsabile del servizio, con facoltà di ridurre o aumentare le rispettive quote in funzione della complessità del procedimento, in base all'effettivo livello di partecipazione dei singoli e alle figure professionali presenti, entro un massimo di scarto in più o in meno del 20% delle suddette quote, fermo restando l'importo complessivo da erogare.

OPERE E LAVORI PUBBLICI PROGETTATI ESTERNAMENTE	La quota dell'incentivo da liquidare viene definita dalla Giunta in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
--	--

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

1. Per la liquidazione degli incentivi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'area, previa verifica e attestazione della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle varie attività indicate al precedente art. 6, rimette all'ufficio personale la proposta di liquidazione.
2. L'ufficio personale, effettuate le verifiche di competenza, liquida con apposito atto gli incentivi dovuti, che sono versati con la busta paga del primo mese utile.

Art. 8

Realizzazione

1. Il responsabile dell'area, definiti ai sensi del precedente art. 3 gli organici dei gruppi di lavoro, avvia, sentito il R.U.P., i programmi di realizzazione.
2. Sarà cura del R.U.P., con funzione di capo progetto, rispettare i tempi previsti per le fasi intermedie e far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro i tempi e le condizioni per la consegna di quanto richiesto a ciascuno.

Art. 9

Controllo e valutazione

1. Ad ogni fase intermedia fissata e a risultato finale raggiunto sarà fornito al responsabile di area un rapporto specifico da parte del R.U.P.
2. Sulla base di tale rapporto il responsabile dell'area assumerà le conseguenti determinazioni e, in caso di valutazione completamente negativa in corso d'opera individuerà le soluzioni alternative da proporre all'Amministrazione.
3. Analogamente si comporterà il R.U.P. con i componenti il gruppo di lavoro, al fine di garantire la corretta e puntuale realizzazione dei risultati.

Art. 10

Iscrizione professionale

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'Area tecnica sono firmati da dipendenti abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
2. Nel caso in cui i dipendenti siano iscritti all'albo professionale, il Comune rimborsa le spese previa esibizione di copia del versamento e dell'attestazione di avvenuta iscrizione.

Art. 11

Copertura rischi professionali

1. Il progettista, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. I relativi oneri, ad esclusione di quelli connessi a responsabilità per dolo o colpa grave, sono posti a carico dell'Amministrazione.

Art. 12

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dai dipendenti incaricati in base al presente regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie.

Art. 13

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti della quota annuale dell'apposito fondo per il lavoro straordinario assegnata all'area tecnica.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai progetti approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore, purché gli incentivi non siano stati erogati per nessuna delle fasi procedurali previste dal precedente art. 6.

